

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SISTEMA DI *CORPORATE GOVERNANCE* E
SULL'ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE**



DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENIA S.P.A. NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2007

* * *

INTRODUZIONE

La presente relazione (la “**Relazione**”) illustra il sistema di *corporate governance* di Enìa S.p.A. (la “**Società**” o “**ENÌA**”), in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario - *Segmento Blue Chip* – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MTA**”), adottato dalla Società e articolato in una serie di principi, regole e procedure che risultano in linea con i criteri contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), al quale la Società ha deliberato di aderire in data 1° marzo 2007.

Tale sistema, in particolare, risulta incentrato: (i) sul ruolo guida del Consiglio di Amministrazione nell’indirizzo strategico; (ii) sulla trasparenza delle scelte gestionali all’interno della Società e nei confronti del mercato; (iii) sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di controllo interno; (iv) sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse; e (v) su chiare regole procedurali per l’effettuazione di operazioni con parti correlate e per il trattamento delle informazioni societarie.

1. LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

ENÌA adotta un sistema di governo societario di tipo tradizionale. Ai sensi dell’art. 11.1 dello statuto in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni sul MTA (lo “**Statuto**”), la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri.

Ai sensi dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i Sindaci Effettivi eletti dalla minoranza.

L’Assemblea è convocata e delibera ai sensi di legge e dello Statuto. Per quanto riguarda lo svolgimento delle riunioni assembleari, la Società si è dotata di un regolamento finalizzato a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni.

Il capitale sociale è costituito da n. 86.960.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale. Alla data della Relazione, gli azionisti di ENÌA che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, secondo le risultante del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi di legge e di regolamento dalla Società sono riportati nella tabella che segue:

[Nota: la tabella seguente sarà aggiornata nella versione definitiva della Relazione, con i dati finali post quotazione].

AZIONISTA	CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI
Comune di Reggio Emilia	36,4%	30.750.000
Comune di Parma	23,3%	20.240.000
Comune di Piacenza	7,5%	6.480.000
Fin.Opi	4,6%	4.000.000
Comune di Scandiano	2,5%	2.160.199
Comune di Correggio	2,3%	1.969.896

La Società esercita attualmente attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile su: Enìa Reggio Emilia S.r.l., Enìa Parma S.r.l., Enìa Piacenza S.r.l., Enìa Progetti S.p.A., Amps Energie S.r.l., Sarem S.p.A., Agac.It S.p.A., Agactel S.p.A., Efesto S.p.A., Metra S.p.A., MiPiace.com S.p.A. e Mosaico S.r.l..

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 Ruolo e funzioni (art. 1 del Codice di Autodisciplina)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni. In tale contesto, gli amministratori agiscono e deliberano in maniera informata, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti.

Ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

In conformità dei criteri stabiliti dall'articolo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina, nell'ambito delle attività svolte, il Consiglio di Amministrazione:

- esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dall'amministratore delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse; tale valutazione è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2007;
- attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale l'amministratore delegato deve riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite;
- determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'amministratore delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'amministratore delegato, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna; tale valutazione è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2007;
- fornisce informativa, nella Relazione, in merito al numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; e
- esercita gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

2.2 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione (art. 2 e art. 6 del Codice di Autodisciplina)

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica si compone di otto membri. Dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA entrerà in vigore lo Statuto, che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri. A tal fine, l'Assemblea di Enìa dovrà essere convocata per procedere alla nomina di tre amministratori, eletti con il meccanismo del voto di lista dalla minoranza. Ai sensi dello Statuto, gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli attuali amministratori rimarranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, così come stabilito in sede di costituzione della Società ad esito della fusione per unione di Agac S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa S.p.A..

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma e il Comune di Piacenza - ciascuno di essi anche nell'interesse degli altri Comuni soci della rispettiva Provincia - hanno

diritto di procedere, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, alla nomina di un numero di amministratori, proporzionale all'entità della rispettiva partecipazione al capitale sociale ordinario (per rispettiva partecipazione intendendosi la partecipazione complessiva detenuta da ciascuno dei predetti Comuni e dagli altri Comuni soci della rispettiva Provincia), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, in caso di componente frazionaria inferiore a 0,5 e all'unità superiore, in caso di componente frazionaria pari o superiore a 0,5. In ogni caso, ai sensi dello Statuto, i predetti Comuni non possono nominare in via diretta un numero complessivo di consiglieri superiore ad otto.

Ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto, la nomina degli amministratori, diversi da quelli nominati in via diretta ai sensi dell'art. 2449 c.c. - è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Hanno diritto di presentare le liste i soci, diversi dagli enti pubblici, che - da soli o insieme ad altri soci - rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate su tre quotidiani, di cui almeno due economici, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione secondo la normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista di candidati, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'assemblea. Unitamente a ciascuna lista ed alla sopra indicata documentazione, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai sensi dello Statuto, oltre ai requisiti richiesti dalla legge, non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che:

- a) rivestano la carica di sindaco, di assessore o consigliere comunale dei Comuni soci della Società, nonché siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali dei Comuni soci della Società;
- b) abbiano svolto nei due anni precedenti all'assoggettamento alle procedure di cui oltre, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società o enti sottoposti a procedure concorsuali; in tal caso l'incompatibilità dura per anni 3 (tre) dal giorno di cessazione di dette funzioni;
- c) siano parti di una controversia, giudiziale o stragiudiziale, nella quale siano coinvolte la società e/o gli enti pubblici soci della Società.

Il venir meno dei requisiti indicati nel presente articolo dopo la nomina determina la decadenza di diritto dalla carica di amministratore rivestita nella Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la presenza di un meccanismo di nomina tramite il c.d. "voto di lista" riservato agli azionisti di minoranza, oltre a essere conforme alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 262/2005, consente di non avvalersi di un comitato per le nomine, garantendo agli azionisti di minoranza la possibilità di avere rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dai Comuni soci di Enìa ai sensi dell'art. 2449 c.c. come segue: n. 4 consiglieri (Strozzi, Ovi, Cimoli e Gozzi) sono stati nominati dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia, n. 3 consiglieri (Allodi, Salvatori e Schianchi) sono stati nominati dal Comune di Parma e n. 1 consigliere (Elefanti) è stato nominato dal Comune di Piacenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è attualmente composto dai soggetti indicati nella tabella che segue, con l'indicazione della rispettiva funzione esecutiva o non esecutiva e del possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina.

CARICA	COGNOME E NOME	FUNZIONE
<i>Presidente</i>	Andrea Allodi	Esecutiva
<i>Vice Presidente</i>	Marco Elefanti	Esecutiva
<i>Amministratore Delegato</i>	Ivan Strozzi	Esecutiva
<i>Consigliere</i>	Carlo Salvatori*	Non esecutiva
<i>Consigliere</i>	Giancarlo Cimoli*	Non esecutiva
<i>Consigliere</i>	Alessandro Maria Ovi*	Non esecutiva
<i>Consigliere</i>	Augusto Schianchi*	Non esecutiva
<i>Consigliere</i>	Orfeo Gozzi	Esecutiva

(*) Amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

La presente Relazione sarà integrata non appena verranno nominati i tre amministratori espressione della minoranza.

Tutti gli amministratori dedicano il tempo necessario ad un proficuo svolgimento dei loro compiti, essendo consapevoli delle responsabilità inerenti la carica ricoperta; essi sono tenuti costantemente informati sulle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni.

Inoltre, l'accettazione della carica è stata effettuata da ciascun amministratore anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o di sindaco ricoperte da ciascun amministratore in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (cfr. Paragrafo 2.5 della Relazione). Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario – nella seduta del 13 aprile 2007 - esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi ricoperti in altre società, come previsto dal Codice di Autodisciplina, adottando apposita procedura in merito.

Infine, al fine di prevenire la possibile elusione del divieto di concorrenza fissato dall'art. 2390 del Codice Civile, in occasione delle future nomine degli Amministratori, la Direzione Affari Societari provvederà a richiedere agli interessati di sottoscrivere un'apposita dichiarazione circa l'assenza di attività esercitate in concorrenza con ENIA, accompagnata dall'impegno ad aggiornarne i contenuti in caso di mutamento della situazione.

2.3 Gli amministratori non esecutivi (art. 2 del Codice di Autodisciplina)

Il Consiglio di Amministrazione si compone, con l'esclusione del presidente, del vice presidente, dell'amministratore delegato e del consigliere Gozzi, di membri non esecutivi (in quanto non provvisti di deleghe operative e/o funzioni direttive in ambito aziendale). La presenza di tali amministratori non esecutivi garantisce, per il numero e l'autorevolezza, l'assunzione di decisioni consiliari equilibrate, con particolare riguardo alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze di carattere tecnico e strategico nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti di discussione secondo prospettive diverse e una conseguente assunzione di deliberazioni consapevoli ed allineate con l'interesse sociale.

2.4 Gli amministratori indipendenti (art. 3 del Codice di Autodisciplina)

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto dai seguenti amministratori indipendenti: Giancarlo Cimoli, Carlo Salvatori, Alessandro Maria Ovi ed Augusto Schianchi.

Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, tutti i soggetti sopra indicati hanno dichiarato per iscritto alla Società:

- (i) di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare sulla Società un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- (iii) di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società,

ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sullo stessa un'influenza notevole;

- (iv) di non avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; ovvero (iii) con gli esponenti di rilievo dei suddetti soggetti;
- (v) di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei soggetti indicati nel precedente punto (iv);
- (vi) di non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società; e
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione annuale sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta l'anno. Per il 2007 la riunione è stata fissata per l'11 giugno 2007.

Tutti i consiglieri indipendenti hanno rilasciato apposizione dichiarazione alla Società nella quale hanno dichiarato la sussistenza in loro capo dei requisiti di indipendenza sia ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina sia ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza.

In data 11 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che – ai sensi del Codice di Autodisciplina - l'indipendenza degli amministratori non esecutivi deve essere valutata avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente in svariate ipotesi, la cui casistica risulta notevolmente più ricca di quella prevista nella dichiarazione già rilasciata dagli stessi secondo i criteri applicativi indicati nell'art. 3.C.1 del Codice.

Infine, in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni fornite da ciascun consigliere o comunque a disposizione della Società, l'insussistenza di relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di ciascun amministratore indipendente.

2.5 Cariche ricoperte dagli amministratori presso altre società (art. 1 del Codice di Autodisciplina)

La tabella che segue riporta le cariche di amministratore e sindaco ricoperte dai membri del Consiglio di Amministrazione in carica in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

CARICA	COGNOME E NOME	CARICHE IN ALTRE SOCIETÀ
Presidente	Andrea Allodi	Delmi S.p.A. - Consigliere
Vice Presidente	Marco Elefanti	---
Amministratore Delegato	Ivan Strozzi	Transalpina di Energia S.r.l. - Consigliere Edison S.p.A. - Consigliere

<i>Consigliere</i>	Giancarlo Cimoli	Enertad S.p.A. – Consigliere
<i>Consigliere</i>	Alessandro Maria Ovi	Telecom Italia Media S.p.A. - Consigliere
<i>Consigliere</i>	Carlo Salvatori	Unipol S.p.A. – Amministratore Delegato
<i>Consigliere</i>	Augusto Schianchi	Barilla G & R Fratelli S.p.A. – Presidente Collegio Sindacale Barilla Holding S.p.A.- Sindaco
<i>Consigliere</i>	Orfeo Gozzi	---

2.6 Deleghe e poteri e rappresentanza della Società (art. 2 del Codice di Autodisciplina)

L'art. 17.1 dello Statuto prevede che il consiglio di amministrazione abbia facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge e ai sensi dello Statuto, a un comitato esecutivo, e/o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Inoltre, lo Statuto prevede la facoltà, in capo al Consiglio di Amministrazione, di nominare un comitato consultivo, con funzioni istruttorie e propositive, composto da quattro membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

In data 14 luglio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Ivan Strozzi Amministratore Delegato di ENIA, attribuendogli i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola con decorrenza 1 settembre 2006:

- 1) dirigere e gestire l'attività sociale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla Società;
- 3) vigilare sull'andamento gestionale della Società e delle società partecipate, riferendo al Consiglio di Amministrazione con la cadenza prevista dallo statuto sociale;
- 4) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- 5) predisporre e presentare al Consiglio di Amministrazione i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;
- 6) perseguire gli obiettivi indicati dal budget annuale e dai piani pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione analizzandone e motivandone gli eventuali scostamenti;
- 7) predisporre strumenti e procedure di sistematico monitoraggio dell'avanzamento dei piani;
- 8) proporre al Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Vice Presidente, il piano annuale e pluriennale degli investimenti sulla base delle scadenze e dei tempi stabiliti dalle procedure di pianificazione e controllo aziendale e formulare, in accordo con il Vice Presidente, le forme di finanziamento più opportune;
- 9) esercitare il controllo, in accordo con il Vice Presidente, sulla realizzazione degli investimenti di importo superiore a 1.000.000 (unmilione) di euro e valutare l'efficacia della gestione degli investimenti e dell'attuazione del relativo piano;
- 10) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea compiendo tutte le operazioni e tutti gli atti di qualunque natura richiesti dalle deliberazioni medesime;
- 11) proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della società e delle società partecipate e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio;
- 12) rappresentare la società nelle assemblee di società, enti, associazioni ed organismi dei quali la stessa sia azionista o socio o membro, con facoltà di rilasciare apposite deleghe;
- 13) proporre al Consiglio di Amministrazione le strutture organizzative della società nonché la definizione della *governance* e delle strutture organizzative delle Società partecipate;

- 14) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente e dirigente, coordinare l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercitare su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
- 15) stipulare accordi con le Rappresentanze Sindacali;
- 16) acquistare, vendere e permutare i beni e i servizi la cui compravendita rientri tra le attività tipiche svolte dalla Società o sia necessaria per l'attività di impresa;
- 17) acquistare, vendere e permutare beni immobili, con esclusione di aziende e rami d'azienda, beni mobili registrati e non, brevetti, marchi per un valore non superiore a Euro 10.000.000;
- 18) sottoscrivere e vendere azioni o partecipazioni in altre società o altri enti, obbligazioni convertibili ovvero obbligazioni con warrant, nonché acquistare e vendere aziende e rami d'azienda per un valore non superiore a 5.000.000 di euro. Per gli importi superiori vi sarà l'obbligo dell'Amministratore Delegato di presentare la relativa proposta al Consiglio di Amministrazione;
- 19) partecipare a gare di appalto o di concessione, aste, licitazioni private, trattative private, appalti-concorsi ed altri pubblici incanti nazionali, comunitari o internazionali, per l'aggiudicazione di lavori, forniture di impianti, di beni e di servizi, anche in associazione, società o altre forme di raggruppamento con altre imprese, presentare le relative offerte fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000 e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivere i relativi atti, contratti ed impegni, compreso il rilascio di garanzie e l'esecuzione di depositi cauzionali. Per le offerte di importo superiore vi sarà l'obbligo dell'Amministratore Delegato di presentare la relativa proposta al Consiglio di Amministrazione;
- 20) stipulare contratti, convenzioni ed accordi con enti locali e loro società per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società per impegni di spesa fino ad euro 10.000.000;
- 21) stipulare contratti e in generale assumere tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura (con le modalità prescritte dalla legge), che abbiano una durata non superiore a nove anni e/o comportino a carico della Società impegni non superiori a Euro 10.000.000, e modificare, risolvere e cedere tali contratti, tra i quali si elencano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:
 - a) di assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine ed in qualunque forma, quali per esempio mutui, operazioni di fido con banche istituti di credito, enti finanziatori, istituzioni finanziarie ed assicurative, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, determinandone modalità, condizioni e garanzia;
 - b) di investimento della liquidità eccedente il normale fabbisogno di gestione;
 - c) di consulenza e prestazione d'opera intellettuale;
 - d) di prestazione d'opera non intellettuale;
 - e) di fornitura di beni e di appalto di lavori e di servizi;
 - f) di noleggio;
 - g) di trasporto, spedizione e deposito;
 - h) di assicurazione, in qualità di assicurato;
 - i) di mediazione e procacciamento d'affari;
 - j) di mandato;
 - k) di commissione;
 - l) di agenzia;
 - m) di concessione;
 - n) di vendita;
 - o) di lavorazione per conto terzi;
 - p) di comodato;

- q) di somministrazione comprese di materie prime;
 - r) aventi per oggetto diritti di servitù, concessione, superficie ed enfiteusi;
 - s) di usufrutto, d'uso e di abitazione;
 - t) di locazione e sub-locazione di immobili con durata non ultranovennale;
 - u) di pubblicità;
 - v) di acquisto, cessione e rilascio di licenza d'uso di marchi, brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e contratti di know-how;
 - x) aventi per oggetto il leasing finanziario (locazione finanziaria) di beni immobili e beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscatto, restituzione o proroga della locazione del bene;
 - y) aventi per oggetto il *factoring* (cessione di crediti commerciali);
- 22) operare sui conti correnti presso Istituti di Credito ed Uffici Postali della società nei limiti dei fidi accordati, effettuare depositi e prelievi, girare effetti all'incasso e allo sconto, riscuotere corrispettivi, pagamenti, saldi, rilasciandone liberatoria quietanza; emettere, accettare ed avallare titoli di credito; girare per l'incasso assegni e vaglia, far emettere assegni circolari e vaglia postali; emettere assegni bancari entro i limiti di disponibilità di conto;
 - 23) stipulare, modificare e risolvere fidejussioni e prestare altre forme di garanzia personale o reale, nonché lettere di patronage, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere verso i terzi in genere, verso istituti di credito ed enti finanziari anche per le società nelle quali la Società detiene o deterrà, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale, nei limiti di Euro 10.000.000 per ciascuna operazione;
 - 24) firmare le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta; firmare le dichiarazioni relative all'I.V.A., nonché firmare tutte le altre dichiarazioni di carattere fiscale e/o impositivo richieste e assolvere ogni relativo adempimento;
 - 25) rappresentare la Società avanti l'autorità giudiziaria penale, civile e amministrativa, in tutte le cause sia attive che passive, nonché nelle controversie di lavoro, con facoltà di transigere e concordare le relative vertenze, anche stragiudizialmente, fino ad un esborso massimo per la Società di Euro 10.000.000 per ciascuna transazione; per quanto sopra potrà nominare e revocare avvocati, arbitri e procuratori ad lites e rilasciare le occorrenti procure, costituirsi parte civile, proporre istanze e ricorsi, richiedere prove, rendere interrogatori liberi o formali, eleggere domicili; presentare querele, denunce ed esposti penali e procedere al loro ritiro; procedere ad atti conservativi, esecutivi e coattivi, e curarne eventualmente la revoca; intervenire nelle procedure concorsuali ed insinuare crediti nelle stesse; rendere dichiarazioni di terzo pignorato, eventualmente nominando allo scopo mandatari speciali; decidere e procedere alla cessione ed all'acquisto di crediti anche di natura fiscale; decidere e procedere alla rinuncia dei crediti, alla loro messa a perdita, all'accollo dei debiti e/o alla delega di pagamento;
 - 26) rappresentare la società attivamente e passivamente (con tutti i poteri all'uopo occorrenti per fare istanze, denunce, versamenti, ricorsi, reclami, liquidare anche in via transattiva tasse imposte, tributi, chiedere ed incassare rimborsi rilasciandone quietanza) di fronte alla Pubblica Amministrazione ed alle Commissioni di ogni ordine e grado, Enti ed uffici pubblici e privati, Uffici di Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, uffici UTF, Borse Valori, Consob, Banca d'Italia, Ministeri, Ufficio Italiano dei cambi, Cassa Depositi e Prestiti, Uffici Marittimi, Pubblico Registro Automobilistico, Uffici del Registro, Uffici dei registri immobiliari, uffici IVA, Uffici dell'intendenza di finanza, Uffici tecnico erariali, delle imposte e tributi in genere, Uffici Doganali, postali e telegrafici (anche per spedizioni, depositi, svincoli e ritiro di merci, valori, pacchi, pieghi, lettere raccomandate ed assicurate, rilasciando ricevute e quietanze), uffici ed enti di previdenza ed assistenza nonché ogni altra Pubblica Amministrazione e/o Autorità;
 - 27) rappresentare la Società nei confronti delle Autorità regolatrici del mercato;

- 28) firmare le prescritte denunce agli Enti previdenziali ed assicurativi ed assolvere ogni altro adempimento attinente l'amministrazione del personale;
- 29) disporre la cancellazione, la riduzione e la restrizione di ipoteche e privilegi iscritti a favore della società nonché surrogazioni a favore di terzi;
- 30) costituire, modificare ed estinguere servitù attive;
- 31) richiedere le necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri previsti per legge e altri atti simili necessari allo svolgimento delle attività della società;
- 32) rilasciare certificati laddove la società sia a ciò chiamata e/o abilitata e, in particolare:
 - a) rilasciare dichiarazioni di conformità e di idoneità, a tutti gli effetti, per le opere eseguite da terzi, previo controllo e collaudo delle stesse;
 - b) procedere all'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione dei conti;
 - c) contestare le eventuali inadempienze e procedere a transazioni;
- 33) sottoscrivere per il rilascio ogni dichiarazione, attestazione, certificazione, richiesta alla Società, in ordine alle attività tecniche da questa svolte;
- 34) decidere l'adesione e/o l'iscrizione della società ad albi, organismi, associazioni, enti aventi carattere scientifico, tecnico, di studio e ricerca in campi di interesse della società, la cui partecipazione comporti un impegno di spesa non superiore ad euro 10.000.000;
- 35) nominare i soggetti responsabili tecnici ed amministrativi la cui individuazione si rende necessaria sia in applicazione della normativa per gli appalti pubblici e privati, che della normativa sulla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto attuale, l'amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità non superiore a tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 aprile 2007 ha deliberato che, dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, l'amministratore delegato riferisca al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'esercizio delle deleghe con periodicità almeno trimestrale.

Ciascun amministratore può chiedere all'amministratore delegato che siano fornite informazioni in Consiglio relative alla gestione della Società.

Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto, la rappresentanza generale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova, e fa fede nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Ai sensi dell'art. 19.2 dello Statuto, la rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati, per le materie oggetto di delega e nell'ambito delle limitazioni eventualmente contenute nell'atto di delega.

In considerazione della tipologia del *business* e del ruolo svolto dal Consiglio di Amministrazione, la Società non ha nominato il comitato esecutivo.

2.7 Modalità del funzionamento del Consiglio di Amministrazione (art. 1 del Codice di Autodisciplina)

Ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, la convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con lettera raccomandata a.r. spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, valutato dal presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di telegramma, di telefax o di posta elettronica spediti con almeno 24 ore di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel Comune in cui ha sede la Società, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio italiano, ogni volta che il Presidente lo giudichi

opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti, ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno un membro del Collegio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiararsi di non essere sufficientemente informato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 13 riunioni (24 febbraio 2006, 30 marzo 2006, 9 maggio 2006, 22 maggio 2006, 12 giugno 2006, 26 giugno 2006, 14 luglio 2006, 27 luglio 2006, 4 settembre 2006, 9 ottobre 2006, 20 novembre 2006, 11 dicembre 2006, 22 dicembre 2006) che hanno visto la regolare partecipazione degli amministratori e la presenza del Collegio Sindacale. Si precisa, al riguardo, che il numero di assenze, peraltro sempre giustificate, è stato alquanto contenuto.

A specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato dirigenti della Società o soggetti esterni, qualora ritenuto opportuno, al fine di fornire, in relazione agli argomenti trattati, un contributo specialistico.

2.8 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili-societari (art. 154 bis del Testo Unico di Finanza)

In data 11 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di nominare, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, alla funzione di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari il dr. Gianpiero Grotti, attuale Direttore Amministrazione e Finanza della Società e di dotarlo dei poteri e mezzi necessari per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge. Il dr. Grotti possiede i requisiti professionali richiesti dallo statuto per poter ricoprire la carica.

3. IL SISTEMA DI REMUNERAZIONE

3.1 Il sistema di remunerazione (art. 5 e art. 7 del Codice di Autodisciplina)

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione spetta un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa; ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea.

In data 27 luglio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato per le Remunerazioni i cui compiti principali sono quelli di;

- a) presentare al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- b) valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- c) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'utilizzo di sistemi di remunerazione

variabile, legata ai risultati, fra cui anche le *stock-option*, ed in merito alla definizione degli obiettivi degli amministratori delegati;

d) con riferimento segnatamente alle *stock option* ed agli altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni, presentare al Consiglio le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno (*stock option plans*, altri piani a base azionaria) e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione - in data 27 luglio 2006 – ha nominato, quali componenti del Comitato per le Remunerazioni, per la durata del Consiglio di Amministrazione in carica, i consiglieri Signori: Augusto Schianchi con l'incarico di Presidente, Alessandro Maria Ovi e Giancarlo Cimoli.

In data 11 maggio 2007 il CdA ha assunto le seguenti delibere:

- a) con l'astensione degli amministratori esecutivi per la parte che li riguarda, ha deliberato di approvare i criteri per la determinazione della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche da legare ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dall'Amministratore Delegato;
- b) di prendere atto del fatto che l'attuale sistema di remunerazione dei consiglieri non esecutivi è commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati, e non è legato ai risultati economici conseguiti dalla Società.

4. IL SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO E IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

4.1 Il sistema per il controllo interno (art. 8 del Codice di Autodisciplina)

Il sistema per il controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema per il controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria e il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practice* esistenti in ambito nazionale e internazionale.

4.2 Il Comitato per il Controllo Interno (art. 8 del Codice di Autodisciplina)

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 30 marzo 2006, ha istituito un Comitato per il Controllo interno composto di 3 amministratori non esecutivi, tutti indipendenti.

Il Comitato per il Controllo Interno è attualmente composto dagli amministratori Alessandro Maria Ovi (Presidente), Giancarlo Cimoli e Augusto Schianchi.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 13 aprile 2007 ha identificato ed approvato i parametri di valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza in materia contabile e finanziaria richiesti in capo ad almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, nell'ottica del pieno adeguamento da parte della Società al Codice di Autodisciplina.

Secondo tali parametri, tutti i componenti possiedono un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, valutata dal Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione del 13 aprile 2007.

In data 13 aprile 2007, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella persona dell'Amministratore Delegato, l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, così come richiesto dal Codice di Autodisciplina.

Nel corso della riunione dell'11 maggio 2007, l'Amministratore Delegato, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno ha presentato al Consiglio di Amministrazione la mappatura dei rischi aziendali elaborata

per definire le linee generali del sistema di controllo interno, individuando i principali rischi afferenti l'emittente e le sue controllate. Il Consiglio di Amministrazione, esaminati i documenti di cui sopra, ha ritenuto in data 11 maggio 2007 che i rischi afferenti l'emittente risultano correttamente identificati, gestiti e monitorati ai fini di una sana e corretta gestione dell'impresa.

Nella riunione del 13 aprile 2007, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il Comitato per il Controllo Interno è strutturato in modo da garantire l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema per il controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno, ha nominato – in data 30 marzo 2006 - il Responsabile della funzione *internal audit* di Enìa, Dott. Maurilio Battioni quali soggetto preposto al controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti sopra indicati:

- a) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- b) predispone due note - da pubblicarsi l'una nell'ambito del comunicato emesso dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio e l'altra in quello relativo all'approvazione della relazione semestrale – relative alle operazioni concluse dalla Società con parti correlate nel periodo di riferimento, contenenti considerazioni del Comitato in merito alla rispondenza di tali operazioni all'interesse della Società, alle modalità di determinazione dei relativi prezzi e alla congruità di tali prezzi rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
- c) esamina preventivamente e formula al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti riguardanti le operazioni con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- d) valuta, unitamente al [dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari] e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- e) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- f) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- g) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- h) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- i) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- j) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.

4.3 Il Modello Organizzativo (art. 8 del Codice di Autodisciplina)

Nel corso del 2006, il sistema per il controllo interno è stato inoltre implementato anche attraverso l'adozione di un modello organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2006 (il "**Modello Organizzativo**").

Il Modello Organizzativo mira ad assicurare la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche

esigenze determinate dall'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi da soggetti apicali o sottoposti.

Il Modello Organizzativo si completa con la costituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, organo preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza è attualmente composto dal Prof. Augusto Schianchi, con l'incarico di Presidente, dalla Dott.ssa Romana Mattioli (componente del Collegio Sindacale) e dal Dott. Maurilio Battioni (Responsabile della funzione di *internal audit*).

5. IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO SULL'INTERNAL DEALING

5.1 *Il trattamento delle informazioni societarie (art. 4 del Codice di Autodisciplina)*

Il Codice di Autodisciplina prevede che gli amministratori e i sindaci siano tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

A tal fine, la Società in data 1° marzo 2007 si è dotata di una procedura interna per la gestione, in forma sicura e riservata, di queste informazioni. Tale procedura è anche volta ad evitare che la loro divulgazione possa avvenire in forma selettiva (cioè possa essere effettuata prima nei confronti di determinati soggetti, per esempio azionisti, giornalisti o analisti), intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

5.2 *Il codice di comportamento in materia di internal dealing*

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), e dalle disposizioni di attuazione previste dagli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione, in data 1° marzo 2007, ha adottato una procedura diretta a disciplinare, con efficacia cogente dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Enia sul MTA, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni della Società o su altri strumenti finanziari ad esse collegati.

La procedura di *internal dealing* adottata dalla Società contiene disposizioni sul cd. *black period* in linea con quanto richiesto dal Regolamento di Borsa Italiana per l'ammissione alla negoziazione nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario.

Il codice di comportamento è disponibile sul sito internet www.eniaspa.it, nella sezione *Investor Relations*.

6. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 9 del Codice di Autodisciplina)

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 1° marzo 2007, congiuntamente alle linee guida e ai criteri per l'identificazione delle operazioni significative e con parti correlate, l'adozione di specifici principi di comportamento, volti a disciplinare i principali aspetti sostanziali e procedurali inerenti alla gestione delle operazioni in oggetto, applicabili anche a quelle che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nei termini di seguito riportati.

La gestione delle operazioni con parti correlate è effettuata nel rispetto di particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Per la definizione delle "parti correlate" si fa espresso rinvio ai soggetti definiti come tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24), adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ai fini dell'applicazione dei presenti principi, sono escluse dal novero di operazioni con parti correlate le operazioni tipiche od usuali ovvero da concludersi a condizioni di mercato.

Sono operazioni tipiche od usuali le operazioni che, per oggetto o natura, non siano estranee al normale corso degli affari della Società, nonché le operazioni che non presentino particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche e ai rischi inerenti alla natura della controparte o al tempo del loro compimento.

Sono operazioni a condizioni di mercato quelle concluse a condizioni non significativamente difformi da quelle usualmente praticate nei rapporti con soggetti che non siano parti correlate.

Nel caso di operazioni con parti correlate riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo deve ricevere un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni temporali ed economiche per la relativa realizzazione, sul procedimento valutativo seguito nonché sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che l'operazione venga conclusa a condizioni difformi da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, può richiedere che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e/o del supporto finanziario, legale o tecnico.

Nella scelta dei suddetti esperti (banche, società di revisione, studi legali ovvero altri esperti di riconosciuta professionalità e competenza specifica), il Consiglio procede ad un'attenta valutazione della rispettiva indipendenza, utilizzando eventualmente – nei casi più significativi – esperti diversi per ciascuna parte correlata.

Nel caso di operazioni con parti correlate che non siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, le stesse vengono rappresentate dal presidente o dall'amministratore delegato nell'ambito dell'informativa periodica dallo stesso effettuata a favore del Consiglio sull'esercizio delle proprie deleghe.

Nel riferire periodicamente su tali operazioni, il presidente o l'amministratore delegato illustrerà la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni temporali ed economiche per la relativa realizzazione, il procedimento valutativo seguito nonché le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

Gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, in una operazione con parti correlate sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dall'amministratore interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo consiliare, l'opportunità di richiedere al medesimo amministratore: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

7. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI (art. 11 del Codice di Autodisciplina)

La Società si adopera per instaurare un dialogo costante con gli azionisti e con gli investitori, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, promuovendo periodicamente incontri con esponenti della comunità finanziaria italiana e internazionale, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia e relativamente al trattamento delle informazioni privilegiate.

In tale senso la Società ha istituito la funzione di *Investor Relations*, nominando l'ing. Giulio Domma alla carica di *Investor Relations Manager*, provvedendo ad istituire una sezione dedicata del sito internet della Società (www.eniaspa.it).

In tale sezione, l'investitore può reperire ogni documento utile pubblicato dalla Società, sia di natura contabile, sia relativo al sistema di *corporate governance*.

8. LE ASSEMBLEE

Ai sensi dell'art. 10.6 dello Statuto, le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria.

Il Regolamento in vigore, approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 marzo 2007 e disponibile sul sito internet www.eniaspa.it nella sezione *Investor Relations*, è finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee attraverso dettagliata disciplina delle diverse fasi in cui esse si articolano, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti su diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

Il Consiglio di Amministrazione, essendo l'assemblea un momento particolarmente significativo per i rapporti con gli azionisti, si adopera, per quanto di propria competenza, per incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee ed alla stessa vi partecipa sistematicamente una congrua rappresentanza del Consiglio.

9. I SINDACI (art. 10 del Codice di Autodisciplina)

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il collegio sindacale esercita il controllo sull'amministrazione della società e tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. La durata dell'incarico è quella prevista dalla legge; i sindaci sono rieleggibili. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 4 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate su tre quotidiani, di cui almeno due economici, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione secondo la normativa vigente. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto tale lista. I soci riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina dei sindaci i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, risultano eletti i candidati della lista, diversa da quella di maggioranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui (i) venga presentata e/o votata un'unica lista o (ii) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero (iii) per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alle disposizioni di legge.

In ossequio alle disposizioni di legge, il Collegio Sindacale in carica ha depositato presso la sede sociale in data 17 luglio 2007 le proprie dimissioni, in modo da permettere alla convocanda assemblea di nominare un nuovo Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, attualmente in carica, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei Signori: Augusto Gruzza (Presidente), Romana Mattioli (membro effettivo), Giovanni Mozzoni (membro effettivo), Stefano Lunati (membro supplente) e Simonetta Rovesti (membro supplente).

Nel corso del 2006 il Collegio si è riunito in dieci occasioni. Ad esse, occorre aggiungere alcune riunioni effettuate – in particolare – con il *management* della Società e con i rappresentanti della società di revisione, nonché quelle del Comitato del Controllo Interno.

Si segnala che i membri del Collegio Sindacale in carica non ricoprono incarichi in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

* * *